



COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA – CANTON TICINO

ORDINANZA MUNICIPALE concernente la riscossione delle imposte comunali per l'anno 2026

Il Municipio di Caslano richiama:

- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- gli artt. 274 e segg. della Legge tributaria (LT) del 21 giugno 1994;
- il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 19 novembre 2025 concernente la riscossione e i tassi d'interesse per le imposte cantonali valevoli per il 2026;

d e c i d e:

Art. 1 Rate e scadenze dell'imposta comunale anno 2026 (art. 296 e 297 LT)

¹Il Municipio di Caslano, richiamati gli art. 296 e 297 della Legge tributaria del 21 giugno 1994, comunica che l'imposta comunale per l'anno 2026 è riscossa, a contare dal mese di aprile 2026, a cura della Cassa comunale.

²La riscossione ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto e calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione, la quarta è a conguaglio.

³I termini di scadenza di emissione delle singole rate d'imposta sono fissati come segue:

I rata di acconto	1° aprile 2026
II rata di acconto	1° giugno 2026
III rata di acconto	1° agosto 2026
IV rata a conguaglio	a partire dal 2027, alla data d'intimazione del conteggio.

⁴Ai contribuenti assoggettati nel corso dell'anno all'imposta, l'Ufficio comunale delle contribuzioni può richiedere il pagamento di una rata d'acconto con scadenza alla data d'intimazione.

⁵Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv 5 LT.

⁶Le imposte e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro emissione.

Art. 2 Interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire (art. 241 LT)

¹Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo dello 0.25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

²Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato al tasso dello 0.10%.

Art. 3 Interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza e sulla restituzione d'imposta (art. 242 e 247 LT)

¹Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo dello 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

²Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

Art. 4 Versamenti e restituzioni d'imposta e interessi al contribuente, addebito delle spese

¹I versamenti e le restituzioni per imposte e interessi possono essere accreditati su altri periodi della partita fiscale del contribuente oppure compensati secondo le regole del diritto civile, fatta riserva dell'art. 6. Su tali accrediti è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito all'art. 3.

²Le spese per i versamenti e le restituzioni d'imposta al contribuente possono essere poste a carico del contribuente.

³Tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

Art. 5 Interessi di ritardo (art. 243 LT)

¹Se l'ammontare delle imposte e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo del 3.50%.

²Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

Art. 6 Importi minimi: rinuncia alla riscossione (art. 243a LT)

Gli interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di fr. 20.00 non sono conteggiati.

Art. 7 Diffida

Per ogni diffida inviata al contribuente, che non osserva i termini di pagamento, viene prelevata una tassa di fr. 50.00.

Art. 8 Validità temporale dei tassi d'interesse

¹I tassi d'interesse remunerativi si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2026.

²Il tasso d'interesse di ritardo si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2026.

³Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

Art. 9 Acconto equo

¹Il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi, qualora questi si discostino in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.

²In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito del 3.50%.

³In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito del 0.10%.

Art. 10 Entrata in vigore e analogia con il diritto cantonale

¹La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026 e si applica nell'anno civile 2026 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.

²Per quanto non specificato nella presente Ordinanza vale per analogia quanto stabilito nel Decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2026 del 19 novembre 2025.

Art. 11 Rimedi giuridici

Ai sensi dell'art. 208 LOC contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco: E. Taiana
Il Segretario: A. Scioli

The image shows the official stamp of the Municipality of Caslano, which is circular and contains the text "COMUNE DI CASLANO". Overlaid on the stamp are two handwritten signatures. The signature on the left is identified as "E. Taiana" (the Mayor) and the signature on the right is identified as "A. Scioli" (the Secretary). Above the stamp, the text "PER IL MUNICIPIO" is printed. To the left of the stamp, the text "Il Sindaco:" is printed, and to the right, "Il Segretario:" is printed.

Ris. mun. 2317 del 01.12.2025

Pubblicato all'albo comunale dal 9 dicembre 2025 al 23 gennaio 2026